

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **317/2002** (ECLI:IT:COST:2002:317)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **CONTRI**

Camera di Consiglio del **05/06/2002**; Decisione del **20/06/2002**

Deposito del **04/07/2002**; Pubblicazione in G. U. **10/07/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27146**

Atti decisi:

N. 317

ORDINANZA 20 GIUGNO-4 LUGLIO 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 27 del 10 luglio 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Bacci Enzo ed altra contro l'Ufficio delle Entrate di Piacenza, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

che il giudice a quo è investito dell'esame di un ricorso proposto da due contribuenti nei confronti dell'Ufficio delle Entrate di Piacenza per ottenere la restituzione di somme corrisposte a titolo di Irpef sulla base della rendita presunta di loro unità immobiliari risultata superiore alla rendita attribuita in via definitiva;

che il rimettente si limita a rilevare che l'istanza di restituzione è stata presentata oltre il termine di decadenza previsto dalla norma censurata, la quale, facendo decorrere il suddetto termine dalla data di versamento dell'imposta, impedirebbe di ottenere il rimborso di quanto corrisposto in più del dovuto nelle situazioni che discendono da un fatto sopravvenuto e successivo alla scadenza del termine, con conseguente lesione del "diritto costituzionalmente sancito ad ottenere giustizia";

che non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione si afferma genericamente la sussistenza di fatti verificatisi successivamente allo spirare del termine decadenziale previsto dalla norma censurata che inciderebbero sulla debenza dei versamenti;

che, peraltro, il giudice a quo non fornisce alcuna indicazione in ordine alla eventuale incidenza degli artt. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 34, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno elevato a quarantotto mesi il termine decadenziale previsto dalla disposizione censurata;

che i laconici riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio a quo non consentono di valutare la rilevanza della questione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.